

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Tra i sottoscritti signori:

- **Dr.ssa CATERINA DE MICHELI**, nata a Saronno il 14 aprile 1977, residente a Garbagnate Milanese, via Roma n. 112, codice fiscale DMC CRN 77D54 I441J,

- **Dr. PAOLO LANCIANI**, nato a Roma il 9 agosto 1976, residente a Milano, via Bramante n. 10, codice fiscale LNC PLA 76M09 H501T,

- **Dr. DAVIDE MOTTA**, nato a Milano il 2 dicembre 1976, residente a Milano, via Vincenzo da Filicaia n. 4, codice fiscale MTT DVD 76T02 F205C, tutti cittadini italiani.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

E' costituita, con efficacia dal **1 gennaio 2015**, un'associazione professionale denominata "**De Micheli Lanciani Motta Psicologi del Lavoro Associati**", con sede in Milano, via Giuseppe Dezza, 26, avente il seguente letterale statuto:

"Art. 1- E' costituita, fra i Signori:

- **Dr.ssa CATERINA DE MICHELI**

- **Dr. PAOLO LANCIANI**

- **Dr. DAVIDE MOTTA**

un'associazione professionale che sarà retta dalle disposizioni di legge, da quelle contenute nel presente statuto e da eventuali successivi regolamenti interni.

Le quote di partecipazione all'associazione dei singoli associati e di ripartizione degli utili netti dell'attività

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
MILANO 4**

il 23/12/2014

al n. 34746

Serie 1T

Versati € 245,00

dell'associazione stessa sono le seguenti:

- **Dr.ssa CATERINA DE MICHELI** 33,34% (trentatré/34 per cento);
- **Dr. PAOLO LANCIANI** 33,33% (trentatré/33 per cento);
- **Dr. DAVIDE MOTTA** 33,33% (trentatré/33 per cento).

Le quote suddette ed i criteri di imputazione possono essere modificati solo con il consenso unanime degli associati.

Dette quote potranno essere nuovamente concordate tra le parti in occasione di variazione nella composizione degli associati.

Le quote sono incredibili.

Art. 2- L'oggetto dell'associazione è l'esercizio in forma associata della professione di ciascun associato e perciò l'esercizio cumulativo fra gli associati delle attività di psicologo e di ogni altra attività che leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti all'**Ordine Psicologi Lombardia**.

Art. 3- La denominazione dell'associazione è: "**De Micheli Lanciani Motta Psicologi del Lavoro Associati**". L'eventuale cambiamento della denominazione verrà preso in considerazione dagli associati ogni 2 (due) anni a far data dalla costituzione dell'associazione stessa.

Art. 4- La sede dell'associazione è stabilita in Milano, via Giuseppe Dezza n.26.

L'eventuale trasferimento degli uffici nell'ambito del Comune di Milano non richiederà atto formale di modifica del presente atto. Con delibera unanime degli associati potranno essere istituite ovunque, ove opportuno, sedi secondarie e recapiti.

Art. 5- La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dalla associazione dando un preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 6- La rappresentanza dello studio associato nei rapporti con i terzi e in giudizio spetta a tutti gli associati anche disgiuntamente.

Art. 7- L'amministrazione ordinaria dello studio associato spetta a ciascun associato anche disgiuntamente. Per gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessario invece il consenso di tutti gli associati, intendendosi per straordinaria amministrazione qualsiasi atto che comporti un esborso per l'associazione superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), da rivalutarsi di anno in anno in ragione del 100% (cento per cento) dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Art. 8- L'assemblea è costituita da tutti gli associati senza possibilità di delega, salvo il caso d'impedimento assoluto, e sarà convocata senza formalità almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale, per l'eventuale deliberazione - all'unanimità, secondo quanto previsto all'art. 1 - di "bonus" sugli utili dell'associazione, da riconoscere ad uno - o più - associati in dipendenza dell'attività svolta e dei clienti apportati nel corso dell'anno da ciascuno di essi, nonché per deliberare sugli altri eventuali argomenti. Ogni associato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla

sua quota, fatta eccezione per le materie indicate in prosieguo. L'assemblea delibera a maggioranza da determinarsi con riferimento al 100% (cento per cento) delle quote associative.

Sulle seguenti materie l'assemblea delibera a maggioranza, ma il voto dovrà essere calcolato per teste:

- ingresso di nuovi associati e attribuzione delle relative quote;
- assunzione e licenziamento dipendenti, instaurazione e risoluzione di rapporti professionali con collaboratori e determinazione dei relativi compensi e/o stipendi;
- assunzione di mandati dai clienti e/o rinuncia agli stessi;
- qualsiasi investimento che comporti un costo che sia superiore al 10% (dieci per cento) dei costi complessivi dell'anno precedente a quello al quale l'investimento proposto si riferisce;
- determinazione dei compensi da chiedere ai clienti;
- determinazione dei compensi da corrispondere ad eventuali collaboratori esterni che abbiano collaborato per specifiche pratiche affidate all'associazione.

Il presente statuto potrà essere modificato solo con deliberazione unanime di tutti gli associati dello studio.

Art. 9- La qualità di associato si perde:

- a) per lo scioglimento dell'associazione;
- b) per grave inadempienza agli obblighi statutari;
- c) per cancellazione dall'Ordine degli Psicologi;

d) per il venir meno del requisito dell'esercizio in forma esclusiva della professione;

e) per recesso dell'associato da comunicarsi, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 10- In caso di recesso dell'associato uscente, a questi spetta la quota dei beni comuni e degli utili prodotti e accantonati sino alla data di effettiva cessazione, in misura pari alla quota dal medesimo detenuta; nulla è dovuto a titolo di avviamento.

Art. 11- Nel caso di malattia o infortunio di uno degli associati, tale da ridurre in modo significativo o impedire il suo apporto professionale all'associazione, egli avrà comunque diritto di percepire una quota degli utili netti dell'associazione in ragione della seguente percentuale degli utili che avrebbe percepito in caso di esercizio pieno della propria attività per l'associazione:

- del 100% (cento per cento), per i primi 2 (due) mesi;
- dell'80% (ottanta per cento), dal terzo al quinto mese;
- del 50% (cinquanta per cento), dal sesto al dodicesimo mese.

Qualora la malattia o l'infortunio si protragga oltre 12 (dodici) mesi, l'associato non avrà diritto a percepire alcuna quota di utili, ferma restando la sua permanenza nell'associazione.

In caso di maternità:

a) periodo di gravidanza:

- laddove il periodo di gravidanza dovesse connotarsi, in tutto o in parte, come malattia (anche laddove ciò conseguisse alla diagnosi di "gravidanza a rischio"), l'associata avrà diritto, fino al parto, alla quota di utili prevista per il caso di malattia;
- nel caso contrario, l'associata avrà diritto di sospendere la propria attività professionale 1 (uno) mese prima della data prevista per il parto, percependo gli utili nella misura del 100% (cento per cento);

b) periodo successivo al parto:

- l'associata avrà diritto di astenersi dallo svolgimento regolare e continuativo dell'attività professionale per il periodo di 4 (quattro) mesi, percependo gli utili nella misura del 100% (cento per cento);
- l'associata sarà tenuta comunque a svolgere, ove occorresse, ma sempre in modo non continuativo ed eventualmente senza presenza presso la sede dell'associazione, una parziale attività professionale a decorrere dall'inizio del terzo mese successivo al parto.

Art. 12- Al fine di realizzare lo scopo associativo le parti si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro atti-

attività professionale e tutti gli incarichi e mandati, che abbiano ricevuto dai clienti in ordine a prestazioni di tipica natura professionale tecnica, rientranti nelle loro attività.

Ciascun associato si obbliga anche a non svolgere, né in proprio né per conto di altri, attività concorrenziali con quelle dell'associazione, salvo che ciò, caso per caso ed in via del tutto eccezionale, sia stato previamente autorizzato dalla totalità degli altri associati, ovvero che a ciò sia espressamente obbligato dalla legge, ma i corrispettivi comunque derivanti da tali attività dovranno confluire nella associazione.

Qualora detti corrispettivi fossero attribuiti in natura (regalie o altro) dovranno essere conferiti all'associazione, mentre gli associati potranno accettare regali dai clienti solamente se di modico valore.

Nello svolgimento degli incarichi professionali i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla associazione.

Art. 13- I singoli professionisti associati possono assumere fuori dall'associazione professionale gli incarichi di amministratore di società, previa consultazione degli altri associati e comunque senza alcuna assunzione di deleghe, o di componente di commissioni e possono svolgere attività scientifiche e/o didattiche senza obbligo di conferire all'associazione i relativi proventi.

Art. 14- Le responsabilità patrimoniali nei confronti dei clienti si intendono assunte solidalmente da tutti gli asso-

ciati, ancorché formalmente il mandato del cliente sia stato conferito ad uno solo di essi, mentre all'interno dell'associazione tale responsabilità sarà ripartita *pro quota*, salvo che la medesima non sia ascrivibile in via esclusiva a dolo o colpa grave, nei confronti degli altri associati, di uno solo degli associati, il quale si obbliga fin d'ora a tenere indenni e manlevati gli altri associati da qualsiasi conseguenza negativa derivante da tale sua condotta.

In ogni caso, le responsabilità civili conseguenti a responsabilità penali o disciplinari rimangono personali del singolo associato titolare dell'incarico.

L'associazione, comunque, stipulerà una polizza di assicurazione R.C. con compagnia di sicura solvibilità per coprire ogni rischio comunque connesso alle attività degli associati e dei collaboratori.

Art. 15- I contratti di utenza ed in genere verso terzi saranno intestati alla associazione (locazione, lavoro subordinato, telefono, manutenzione macchine, assicurazione contro i rischi professionali, conto corrente bancario, *etc.*).

Art. 16- Tutte le somme di denaro a qualunque titolo riscosse - fatto salvo quanto previsto all'art. 13 - sono di pertinenza dell'associazione affluendo ad un unico fondo comune da utilizzare per i pagamenti delle spese dell'associazione e le erogazioni agli associati. L'associazione potrà, su base mensile, attribuire agli associati acconti sugli utili in ragione

del 40% (quaranta per cento) del fatturato lordo del periodo.

Art. 17- Le spese gravanti sull'attività dell'associazione comunque utili o necessarie per la produzione del reddito professionale verranno ripartite in misura proporzionale alla partecipazione del capitale.

Saranno quindi inerenti all'associazione, anche se individualmente sostenute o addebitate le spese, a titolo esemplificativo, per tasse di iscrizione ad associazioni, anche sindacali, spese di istruzione, ricerca, abbonamenti a periodici, riviste, esborsi sostenuti personalmente in occasione di incarichi ad personam.

Art. 18- Nella trattazione della pratica ciascun associato, personalmente incaricato di essa, opererà con autonomo apprezzamento; egli dovrà, tuttavia, tenere in ogni caso al corrente degli sviluppi della pratica gli altri associati.

Art. 19- Ciascun associato si impegna a svolgere con diligenza ed in modo esclusivo - nell'interesse dell'associazione - la propria attività professionale, in quanto lo svolgimento di essa è condizione essenziale di partecipazione all'associazione.

Art. 20- Un eventuale successivo regolamento interno dell'associazione dovrà essere approvato all'unanimità degli associati.

Il regolamento potrà dettare norme organizzative, amministrative, assicurative e previdenziali, nonché norme di comporta-

mento.

Art. 21- Il presente atto potrà essere modificato solo con deliberazione unanime di tutti gli associati. Tale deliberazione deve essere assunta con scrittura privata autenticata che riproduca integralmente gli accordi quali risulteranno dopo le modifiche apportate.

Art. 22- Le parti convengono che il presente atto resti depositato tra quelli del Notaio autenticante le firme, con facoltà di rilasciarne copie.

Art. 23- La costituzione dell'associazione viene comunicata ai rispettivi ordini professionali interessati e competenti per territorio.

Art. 24- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge in materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali."

Le spese del presente atto sono a carico dello Studio Associato.

F.TO: CATERINA DE MICHELI

F.TO: PAOLO LANCIANI

F.TO: DAVIDE MOTTA

Repertorio n. 16717

Raccolta n. 6664

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dottor Edmondo TODESCHINI, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

- **CATERINA DE MICHELI**, nata a Saronno il 14 aprile 1977, residente a Garbagnate Milanese, via Roma n. 112,

- **PAOLO LANCIANI**, nato a Roma il 9 agosto 1976, residente a Milano, via Bramante n. 10,

- **DAVIDE MOTTA**, nato a Milano il 2 dicembre 1976, residente a Milano, via Vincenzo da Filicaia n. 4,

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto le sopraestese firme in mia presenza in calce ed al margine della scrittura che precede, da me a loro letta, alle ore nove e quaranta minuti.

Milano, via Cesare Cantù n. 3,

tre dicembre duemilaquattordici

F.TO: EDMONDO TODESCHINI